

## **ART. 31 BIS - VIDEOCONFERENZE**

1. Le sedute di Consiglio possono tenersi in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione o del luogo scelto sulla base di quanto stabilito all'art.29 comma 2 del presente regolamento, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet, piattaforme on-line), idonei a garantire la tranciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
2. La seduta in videoconferenza, che è in sede virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, si intende sempre e comunque presso la sede stabilita nell'avviso di convocazione. Tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio, nonché nei verbali delle deliberazioni adottate;
3. La seduta può prevedere la compresenza di parte dei componenti il Consiglio presso la sede stabilita e parte in collegamento mediante videoconferenza, purché sia possibile tecnicamente accertare la presenza e il voto di tutti i componenti con le stesse modalità tecnologicamente possibili; In questo caso occorre inoltre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando altresì a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea;
4. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite nella stessa o con successiva comunicazione email ad ogni componente le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza;
5. Per i termini di convocazione sono fatte salve le previsioni del presente regolamento del Consiglio, in quanto non incompatibili con le presenti disposizioni. La convocazione dovrà essere anche pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione all'albo pretorio;
6. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti mediante l'invio di una email o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere, in mancanza di quello assegnato dall'Amministrazione, con la distribuzione di copie relative agli argomenti inseriti all'odg ai Capigruppo consiliari, senza quindi la produzione di copie stampate aggiuntive;
7. Per le sedute del Consiglio, ove disposto dalla Conferenza dei Capigruppo, la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente se possibile, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, oppure con successiva pubblicazione nel sito istituzionale dell'Unione della registrazione video e/o audio della seduta. La registrazione verrà conservata e archiviata per almeno 5 anni provvedendo a tutti gli adempimenti necessari. La registrazione tiene luogo al verbale di seduta;
8. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate al comma 1. In particolare, all'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà;
9. Il Segretario attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. 12. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il

Segretario ha accertato la presenza dei componenti, dando atto espressamente a verbale che la seduta si svolge in modalità telematica in videoconferenza, e riportando nello stesso, con riferimento alle singole deliberazioni adottate, la presenza fisica o in remoto di ciascun componente dell'organo;

10. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo Statuto e dalla legge;

11. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; qualora non siano ancora disponibili o malfunzionanti i sistemi di votazione, sarà impiegata la votazione per appello nominale da parte del Segretario della seduta. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante;

12. In caso di interruzioni della connessione in corso di seduta che impedisca il collegamento in videoconferenza e non sia possibile ripristinarla in congruo tempo la seduta si intende conclusa, salvo che il numero dei collegamenti e/o Consiglieri presenti sia tale da assicurare la validità della seduta. In tal caso il Consiglio prosegue la trattazione dei punti all'ordine del giorno, salvo il Presidente ritenga per il rilevante numero degli assenti o per mancanza dei relatori, necessari di rinviare gli oggetti rimasti ad altra seduta;

13. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, e la dichiarazione del Segretario sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;

14. La seduta è chiusa con dichiarazione esplicita del Presidente, ovvero per cessazione automatica del collegamento non più ripristinabile, salvo quanto previsto al comma 12;

15. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale; in particolare, le vigenti modalità di comportamento adottate per le sedute in presenza risulteranno in vigore per le sedute in remoto, incluso il divieto di esporre in aula bandiere ritraenti i simboli di partito o dei gruppi consiliari. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle presenti e vigenti prescrizioni. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale;

16. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le restanti disposizioni del presente Regolamento, se ed in quanto compatibili.